

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

Contraente:



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

Scuola Superiore Sant'Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 Pisa
Codice Fiscale 93008800505

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- Effetto dalle ore 24 del: 31/12/2023
- Scadenza alle 24 del: 30/06/2028
- Prima scadenza alle ore 24 del 30/06/2024
- Frazionamento: annuale
- Compagnia
- N° Polizza
- CIG



Sommario

DEFINIZIONI	4
SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	6
Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	6
Art. 1.3 – Regolazione del premio	6
Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione	7
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro	7
Art. 1.6 - Durata del contratto - Rescindibilità	7
Art. 1.7 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato.....	7
Art. 1.8 - Gestione delle vertenze.....	7
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge	8
Art. 1.10 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio	8
Art. 1.11 - Modalità per il recupero delle franchigie.....	8
Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	9
Art. 1.13 - Interpretazione del contratto	9
Art. 1.14 - Oneri fiscali	9
Art. 1.15 - Foro competente	9
Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni.....	9
Art. 1.17 - Coassicurazione e delega.....	9
Art. 1.18 - Clausola Broker	10
Art. 1.19 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art.1.21 – Limitazioni ed esclusioni, embargo e sanzioni	11
SEZIONE 2: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	12
Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione	13
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).....	13
B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico	13
Art. 2.3 - Malattie professionali	14
Art. 2.4 - Estensione territoriale	14
Art. 2.5 - Persone considerate "terzi"	14
Art. 2.6 - Esclusioni.....	14
Art. 2.7 - Garanzie a titolo esemplificativo.....	15
2.8 Rinuncia alla rivalsa	19
SEZIONE 3 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO	20



3.1 Franchigia frontale	20
3.2 Sotto limiti di risarcimento, scoperti e franchigie	20
Scheda di polizza	22



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa C.F. 93008800505

Assicurato

Il Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Area Broker & QZ Spa con sede legale in Via N Copernico 28/a, 42124 Reggio Emilia, CF/P.IVA: 02280350352 , Iscrizione REA: RE 267746 - Iscrizione RUI: B000197920 pec: enti.pubblici.areabroker@legalmail.it incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.



Cose:

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Prestatori di lavoro:

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Retribuzioni lorde:

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi

Terza missione:

l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta dell'Università con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica.



SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio alla firma entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 e 8 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
- Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste, restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 1.3 – Regolazione del premio



Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo alle Retribuzioni annue lorde così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le Retribuzioni annue lorde dell'annualità 2022 sono quelle indicate nella scheda di polizza.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del Sinistro, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori stessi a valersi della facoltà di recesso. **Variante tabellare a)**

Art. 1.6 - Durata del contratto - Rescindibilità

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia, alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 10 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. **Variante tabellare a)**

Art. 1.7 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente è

tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

Art. 1.8 - Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti



ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società a cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente, entro il termine massimo di 30 giorni solari, possibilmente anche in formato modificabile, il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) data sinistro;

b) estremi controparte;

c) stato di gestione del sinistro (aperto/riservato/liquidato/senza seguito); d) importo riservato;

d) importo liquidato.

Fermo restando il termine massimo di cui sopra, il Contraente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi

momento un aggiornamento dell'elenco sinistri.

Art. 1.11 - Modalità per il recupero delle franchigie

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo delle eventuali franchigie contrattuali.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.10.



Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde comunque salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.13 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati valgono esclusivamente quali presi d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 1.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.15 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.17 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta



dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 1.18 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza ad Area Broker & QZ Spa. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 7.00%. sui premi imponibili. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art. 1.19 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



Art. 1.20 Clausola CONSIP

La Scuola si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicatario le sole prestazioni già eseguite.

Art.1.21 – Limitazioni ed esclusioni, embargo e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



SEZIONE 2: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 2.1 - Descrizione del rischio

"La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, anche SSSA nel proseguo, è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo delle scienze applicate:

Le discipline insegnate sono:

A) Scienze sociali:

1. Scienze Economiche e Manageriali,
2. Scienze Giuridiche
3. Scienze Politiche

B) Scienze Sperimentali:

4. Ingegneria industriale e dell'Informazione,
5. Scienze mediche
6. Scienze Agrarie e Biotecnologie vegetali Eroga inoltre:
 - Master di I e II Livello
 - Lauree magistrali
 - Corsi di alta formazione
 - Dottorati di ricerca
 - Seasonal School

La scuola si articola poi negli Istituti e centri di ricerca, nei centri di ricerca interdisciplinare e nei dipartimenti di eccellenza, i quali nei vari laboratori sviluppano ricerca finalizzata alla formazione, innovazione, anche sperimentale, con particolare focus sull'internalizzazione della didattica e al trasferimento delle conoscenze ai settori produttivi:

- A. Istituto di BioRobotica (robotica medica, tecnologie indossabili, robotica collaborativa, robotica bio-ispirata, ingegneria neurale, robotica riabilitativa, tecnologie impiantabili.)
- B. Istituto Dirpolis (diritto e delle scienze politiche)
- C. Istituto di Economia (Scienze economiche)
- D. Istituto di Intelligenza Meccanica (Robotica Percettiva e Sensoristica avanzata)
- E. Istituto di Management (innovazione, sostenibilità e sanità)
- F. Istituto Tecip (Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics Institute (TeCIP) La Scuola, in qualità di Ente, esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.
- G. Centro di Ricerca in Scienze delle Piante
- H. Centro di Ricerca in Produzioni Vegetali
- I. Centro di ricerca interdisciplinare Health Science
- J. Dipartimenti di Eccellenza EMbeDS (data science for economics, management and law)
- K. Dipartimento di Eccellenza in Robotics & AI"

Le garanzie prestate dalla presente polizza sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione all'esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, che siano previste dalle norme od attribuite dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dalla Legge Istitutiva e dal Regolamento Generale dallo statuto e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico, ed attuate ovunque e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che le principali attività svolte sono le seguenti:

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed applicazione nelle scienze sociali e sperimentali, con produzione sperimentale; coordinamento e trasferimento tecnologico alle industrie;



- residenziale per allievi e docenti.

L'assicurazione comprende altresì:

- tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata;
- le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Assicurato partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi.

Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Sia l'assicurazione R.C.T. sia l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:



1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

Art. 2.3 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.2 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

Art. 2.4 - Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

Art. 2.5 - Persone considerate "terzi"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O.

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Art. 2.6 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

1. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
2. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e s.m.i., salvo quanto indicato al successivo art. 2.7;
3. da furto; è tuttavia, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
4. cagionati da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
5. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a campi elettromagnetici.
6. da inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato al successivo art. 2.7;
7. da impiego di esplosivo salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi



- pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti;
8. dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono però compresi in garanzia i danni derivanti dall'esame radiografico con "raggi gamma" (od altre tecniche in uso) delle saldature sulle tubazioni ed impianti in genere o da altri analoghi utilizzi di apparecchiature radiografiche in ambito industriale o scientifico;
 9. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
 10. da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura.
 11. derivanti da responsabilità sanitaria.

Art. 2.7 - Garanzie a titolo esemplificativo

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso di beni mobili, immobili e relative dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni, cancelli anche automatici, ecc) comprese le aree pubbliche ed i terreni in genere, sia propri (se locati a terzi anche se utilizzati per attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione) che di terzi, occupati o in uso a qualsiasi titolo dal Contraente, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture, attrezzature, impianti, di tensostrutture e/o strutture mobili, di campi da gioco, impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature, di piste ciclabili, di strutture, impianti, attrezzature e macchinari, di antenne, ascensori, montacarichi, scale mobili, di ruderi monumentali e non, di manufatti che per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri, nonché in genere di tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell'Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile, ovunque sia allocato. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguita direttamente dal Contraente, nonché i danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua da tubazioni.
2. responsabilità Civile derivante all'Assicurato per la proprietà e la gestione di laboratori tecnologici di ricerca, di studio e di progettazione, officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di gas in pressione o refrigerati, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, o concessi in uso a terzi nell'ambito di attività congiunte, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore.
3. esercizio di attività formative e/o scuole di qualsiasi ordine e grado, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), esercizio di istituti per l'educazione musicale, centri culturali, biblioteche, musei, cinematografi, teatri, auditori, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, residenze universitarie, locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili,



ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.

4. responsabilità civile derivante da attività didattica, di ricerca, di formazione, di orientamento e di consulenza e di servizio, anche quando espletate a favore di soggetti pubblici e privati mediante utilizzo di risorse, strutture e personale dell'Assicurato o di terzi;
5. responsabilità derivante dall'amministrazione di altri Enti o Istituti che comunque rientrano nell'ambito istituzionale dell'Assicurato;
6. organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
 - gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni e attività culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990).
 - corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili);
 - attività di studio, ricerca, sperimentazione e applicazione scientifica, viaggi, mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
7. responsabilità civile personale degli Amministratori del Contraente, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 23 lettera B) per danni provocati a terzi
e/o dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.
8. responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" (ivi compresa la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è prestata in relazione alle garanzie di polizza di cui alla lettera A dell'art. 2.2.
9. danni subiti da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, anche presso terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), stagisti, volontari, allievi, tirocinanti, borsisti, assegnisti, affiliati, visiting, specializzandi, dottorandi e partecipanti ad attività post-dottorali in genere e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, didattica, docenza, formazione, qualificazione o altro partecipino ad attività organizzate dal Contraente. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 2.2) durante lo svolgimento delle loro mansioni od attività per conto del Contraente, e la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti. Tutti i soggetti sopraindicati devono intendersi terzi tra loro;
10. premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:



- ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale);
- al personale trasferito ed al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali (collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti), nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. È comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 23 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

11. responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi. Si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
12. responsabilità civile derivante per danni:
 - subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
 - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
13. lesioni personali per danni subiti da coloro che partecipano a concorsi interni o che eseguono prove ed esami, anche in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso.
14. esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto.
15. responsabilità civile per danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso e responsabilità civile derivante dalla proprietà di apparecchiature concesse in comodato ed uso a terzi; a tal proposito, premesso che il Contraente offre servizi di consulenza sull'innovazione tecnologica, sia di prodotto sia di processo, che attraverso la ricerca consentano la realizzazione di nuovi concept, prototipi e dimostratori di tecnologie innovative, robotica percettiva e tecnologie di interazione avanzata per migliorare la comunicazione tra l'uomo e l'ambiente anche con ambienti virtuali e con sistemi telerobotici, si precisa che la copertura comprende la responsabilità civile derivante a termini di legge dall'utilizzo di prototipi, apparecchiature scientifiche, elettroniche, robotiche, etc., sia sperimentali che non, utilizzate durante manifestazioni, competizioni, dimostrazioni o simili o comunque in qualsiasi attività svolta a scopo sociale, anche con la collaborazione di terzi.
16. danni derivanti da mancanza od insufficienza della illuminazione e della segnaletica stradale



orizzontale e verticale sulle aree di proprietà od in uso, da difettoso funzionamento dei cordoli protettivi, dei mezzi di protezione in genere e di altre strutture concernenti la circolazione stradale, da omissioni nei relativi compiti di vigilanza e manutenzione.

17. danni derivanti dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà od in uso all'assicurato non soggetti a tale normativa.
18. attività di gestione e manutenzione di parchi e giardini, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei. Gestione di residenze e studentati compreso il rischio di cui all'art 1783 e ss
19. danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, nonché derivanti dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
20. responsabilità civile per danni a veicoli di dipendenti o di terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi amministrative del Contraente, o che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore, ferma l'esclusione dei danni da furto.
21. danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate;
22. danni provocati a terzi da inquinamento accidentale, intendendosi per tali i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture;
23. danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza;
24. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
25. danni dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sotto murature o altre tecniche sostitutive;
26. danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
27. danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto;
28. danni da bagnamento e spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture;
29. danni derivanti dalla responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio, compresi i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza: la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.
30. Danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono dei lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
31. danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.



2.8 Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.

Nominativamente la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti di:

- Istituto Italiano di Tecnologia,
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Scuola Normale Superiore
- Università di Pisa



SEZIONE 3 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

3.1 Franchigia frontale

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia frontale assoluta di € _____ per sinistro, come indicato al successivo art. 3.2, salvo i casi in cui sia previsto un importo minimo non indennizzabile o una franchigia/scoperto di ammontare superiore od inferiore.

3.2 Sotto limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

n.	condizione particolare	Scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (euro)	Massimo risarcimento (euro)
3.1	Franchigia frontale RCT		Variante tabellare b): € 2.500,00 ➤ € 1.500,00 ➤ € 1.000,00 ➤ € 0,00	-
2.7.18	Cose portate e consegnate o non consegnate		franchigia frontale	5.000,00 per sinistro con il limite di 10.000 per periodo assicurativo
2.7.21	Danni a veicoli sotto carico e scarico		franchigia frontale	50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo
2.7.22	Danni da inquinamento accidentale	10	franchigia frontale	2500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo
2.7.23	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	franchigia frontale	1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo
2.7.24	Danni da incendio	-	franchigia frontale	1.500.000,00 per sinistro/periodo assicurativo annuo (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
2.7.25	Danni da assestamento cedimento o franamento del terreno	10	franchigia frontale	1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo



2.7.26	Danni a condutture e impianti sotterranei		franchigia frontale	500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo
2.7.27	Danni a cose in consegna o custodia		franchigia frontale	500.000 per sinistro e periodo assicurativo annuo
2.7.28	Danni da bagnamento e spargimento d'acqua senza rottura tubazioni e/o condutture	10%	franchigia frontale	500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo
2.7.29	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.		franchigia frontale	50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo
2.7.30	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori ed a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		franchigia frontale	200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo
2.7.31	Danni da scavo reinterro	10%	franchigia frontale	250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo



Scheda di polizza

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°

Contraente: **SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

durata del contratto: anni 4 e mesi 6, con opzione di proroga di mesi 6
effetto dal: 31/12/2023
scadenza il: 30/06/2028
prima scadenza: 30/06/2024
frazionamento: annuale

Massimali assicurati

Per ogni sinistro **euro 10.000.000,00**, con il limite di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà,

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati.

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni
lorde annue (come definite in polizza), in base agli elementi di seguito indicati:

Retribuzioni lorde annue preventivate	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo (euro)
Euro 18.000.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente / Assicurato



Offerta Tecnica

Eventuali modifiche alla normativa:

I Varianti tabellari

3 Punti

10

	Calusola	Variante	Punti	Selezione
a	Disdetta annuale	Nessuna	0	
		Rinuncia alla facoltà di disdetta per sinistro	1	
	Disdetta per sinistro	Nessuna	0	
		Rinuncia alla facoltà di disdetta annuale	1	
	Ove si rinunci ad ogni facoltà di disdetta		5	
b	Franchigia Frontale	2.500,00 €	0	
		1.500,00 €	2	
		1.000,00 €	3,5	
		0,00 €	5	

II Varianti libere in numero massimo di 6

		Migliorativa	Peggiorativa
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....



OFFERTA ECONOMICA

Contraente: **SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

durata del contratto: anni 4 e mesi 6, con opzione di proroga di mesi 6
effetto dal: 31/12/2023
scadenza il: 30/06/2028
prima scadenza: 30/06/2024
frazionamento: annuale

Massimali assicurati

Per ogni sinistro **euro 10.000.000,00**, con il limite di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà,

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati.

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni
lorde annue (come definite in polizza), in base agli elementi di seguito indicati:

Retribuzioni lorde annue preventive	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo (euro)
Euro 18.000.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....